REGOLAMENTO (CEE) N. 3226/82 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 218/81 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 tonnellate ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 218/81 (2) ha stabilito le disposizioni generali ai fini dell'equa gestione di tale contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 218/81, l'anno « 1982 » è sostituito da « 1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) Parere reso il 19 novembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 2.